



Comune di Castel del Piano

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19.12.2024

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta**
- Art. 3 - Soggetti passivi**
- Art. 4 - Misura dell'imposta**
- Art. 5 - Esenzioni**
- Art. 6 – Disposizioni in materia di accertamento**
- Art. 7 - Sanzioni**
- Art. 8 – Versamento e riscossione coattiva**
- Art. 9 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**
- Art. 10 – Pubblicità del regolamento e degli atti**
- Art. 11 – Rinvio dinamico**
- Art. 12 – Tutela dei dati personali**
- Art. 13 – Rinvio ad altre disposizioni**
- Art. 14 – Entrata in vigore**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (di seguito "imposta") istituita ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. n.23/2011.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 2, ubicate nel territorio del Comune di Castel del Piano, **fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nell'anno solare** purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

2. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 D.L. 24/04/2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Castel del Piano.

Articolo 3 - Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non è residente nel Comune.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all' art. 4, comma 5- bis del D.L. 50/2017 convertito nella L. n. 96 del 2017.

3. Il gestore della struttura ricettiva ricopre il ruolo di Agente Contabile, come tale è sottoposto agli obblighi di legge e deve presentare alla Comune il Rendiconto di gestione previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) per gli agenti contabili nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. Le aliquote dell'imposta, nonché le eventuali riduzioni, sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge ed entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione.

2. Le misure d'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini.

3. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2, in relazione alle caratteristiche e ai servizi offerti dalle medesime ed a seconda della durata dei pernottamenti e comunque fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.

4. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

5. In presenza di complessi ricettivi costituiti da più strutture ricettive distinte, l'imposta di soggiorno deve essere calcolata applicando agli ospiti la tariffa prevista per la struttura ricettiva in cui effettivamente pernottano.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) Il personale appartenente alle forze di Polizia, statali e locali, alle altre Forze Armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario adeguatamente dimostrate al gestore della struttura;
- e) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;

2. Le esenzioni di cui al comma 1, lettera b sono subordinate alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR 445/2000.

3. In mancanza della documentazione di cui al precedente comma 2, l'esenzione non dovrà essere applicata ed il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è comunque tenuto a riversare il tributo al Comune.

Art. 6

Disposizioni in materia di accertamento

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 7

Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Art. 8

Versamento e riscossione coattiva

I soggetti passivi, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per le locazioni brevi, i quali hanno diritto di rivalsa nei loro confronti. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che riscuotono i proventi delle locazioni brevi provvedono alla riscossione del tributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune in quanto responsabili del pagamento.

Il versamento al Comune delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno deve essere effettuato trimestralmente entro il 16 del trimestre successivo.

I versamenti dovranno avvenire:

- piattaforma tecnologica per l'interconnessione e interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, detta PagoPA;
- procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Castel del Piano o altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale ed approvate con determinazione del Responsabile competente;
- in via residuale, ove non attuabili le modalità precedentemente prescritte con pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate;

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Articolo 9

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castel del Piano sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

Art. 10

Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11

Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 12

Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento sulla privacy.

Art. 13

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2025